



VERBALE N. 30 DELL'ADUNANZA DEL 25 LUGLIO 2024

L'anno 2024, il giorno venticinque del mese di luglio, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) impegno solenne Avvocati;
- 2) impegno solenne Praticanti;
- 3) approvazione del verbale n. 29 dell'adunanza del 18 luglio 2024;
- 4) esami Avvocato - Sessione 2024:
nomina Componenti della Commissione Esame;
- 5) pratiche disciplinari;
- 6) pareri su note di onorari;
- 7) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 8) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 9) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 10) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 11) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 12) comunicazioni del Presidente;
- 13) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 14) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 15) comunicazioni del Vice Presidente;
- 16) comunicazioni dei Consiglieri;
- 17) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Maria Agnino	Vice Presidente



"	Antonio Caiafa	Consigliere
"	Donatella Cere'	"
"	Donatella Carletti	"
"	Lucilla Anastasio	"
"	Pietro Di Tosto	"
"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvetero	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Enrico Lubrano	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Irma Conti	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Angelica Addessi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.23

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Agnino, Addessi, Alberici, Alesii, Anastasio, Arditi di Castelvetero, Arpino, Caiafa, Canale, Cappelli, Carletti, Cesali, Comi, Conti, Galeani, Lepri, Lubrano, Tamburro.

Sono presenti in video chiamata Meet.jit.si. i Signori Consiglieri: Celletti e Cerè.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.



Punto 1: impegno solenne Avvocati

- Sono presenti: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Punto 2: impegno solenne Praticanti

- Sono presenti i Dottori (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito, nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti di persona e da remoto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla scomparsa del collega del Foro capitolino, Avv. (omissis).

Il Consiglio esprime profondo cordoglio e si unisce al dolore della Famiglia, porgendo le più sentite condoglianze.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla triste scomparsa dell'Avv. (omissis), stimato Collega del Foro capitolino.

Il Consiglio esprime profondo cordoglio e si unisce al dolore della Famiglia, porgendo le più sentite condoglianze.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla scomparsa della Collega del Foro capitolino, Avv. (omissis).

Il Consiglio porgendo le più sentite condoglianze, esprime profondo cordoglio e si unisce al dolore della madre Gerardina, del



fratello (omissis) e dei Colleghi che la ricordano come un Avvocato tenace, di profondo altruismo, dedita al bene.

Punto 3: approvazione del verbale n. 29 dell'adunanza del 18 luglio 2024

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Si astengono i Consiglieri Conti, Arpino, Cappelli e Celletti. Preannunziano voto contrario i Consiglieri Cerè, Arditi di Castelvetero, Galeani, Alberici e Carletti.

Il Consiglio, a maggioranza, approva il verbale n. 29 dell'adunanza del 18 luglio 2024.

Punto 4: esami Avvocato - Sessione 2024: nomina Componenti della Commissione Esame

- Il Presidente Nesta, con riferimento alla richiesta di designazione dei Componenti delle Sottocommissioni per l'Esame di Avvocato - Sessione 2024, pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 17 giugno 2024 ed alla delibera consiliare del 27 giugno 2024, comunica la composizione della Commissione di Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Sessione 2024, ai sensi dell'art. 47 n. 247/2012:

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Commissione di esami di avvocato - anno 2024

(omissis)

Il Consiglio delibera la nomina della Commissione Esami Avvocato - Sessione 2024 e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Punto 5: pratiche disciplinari

- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli



Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Caiafa, prende atto.

(omissis)

Punto 6: pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Carletti relaziona sull'istanza presentata il 4 luglio 2024 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anziché euro (omissis);

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis)+ (omissis)= (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Parere n. (omissis) - Avv. (omissis).

- Il Consigliere Cesali relaziona sull'istanza presentata il 28 dicembre 2023 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto il riesame del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

- relativamente all'istanza di riesame del provvedimento con il quale non era stato emesso il parere di congruità;

- non risulta esservi una convenzione scritta tra il professionista ed il Comune di (omissis), tale da escludere il parere di congruità;

- non risultando accettazione scritta circa i compensi relativi alla controversia e tenuto conto della recente pronuncia della Corte di Cassazione,

Il Consiglio delibera

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis) oggetto del presente riesame.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.



Punto 7: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

AVV. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

AVV. (omissis) ((omissis))

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

Dott.ssa (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott.ssa (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott. (omissis) ((omissis))



(omissis)

Dott. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott.ssa (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott.ssa (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott.ssa (omissis) ((omissis))

(omissis)

- Il Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Sospensioni ex art. 33, co. 2 D.L. 17/2022 e s.m.i.

Il Consiglio, vista la comunicazione con la quale l'Avv. (omissis) ha indicato di aver preso servizio in qualità di addetti all'UPP, vista l'istanza di sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere il suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma.



Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario

Il Consiglio, visti i documenti, con i quali i professionisti: (omissis) variano di diritto la propria iscrizione dalla Sezione Speciale all'Albo Ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di passare dalla Sezione Speciale D.Lgs. n.96/2001 i professionisti sopraindicati e di iscriverli nell'Albo Ordinario.

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi alle iscrizioni degli Avv.ti (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che i suddetti professionisti sono deceduti; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati per decesso.

Specializzazioni

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Iscrizioni con Abilitazione

Il Consiglio, vista l'istanza corredata dei prescritti documenti con la quale il praticante avvocato (omissis) chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma il dottore sopraindicato.



Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012)

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali gli studenti: (omissis) in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, iscritti regolarmente all'ultimo anno del corso per il diploma di laurea in giurisprudenza e nell'ipotesi prevista dall'art. 40 L. 247/2012, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ex art. 41 L. 247/2012; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma gli studenti sopraindicati.

Abilitazioni

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i praticanti avvocati: (omissis) iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare i dottori sopraindicati ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Revoche abilitazioni per decorrenza termini

Il Consiglio, visti gli atti relativi ai praticanti avvocati: (omissis) dai quali risulta la scadenza dell'abilitazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di revocare l'abilitazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ai praticanti avvocati suindicati.

Revoche abilitazioni a domanda

Il Consiglio, visti gli atti relativi al praticante avvocato (omissis) delibera di revocare l'abilitazione a domanda dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma al praticante avvocato suindicato

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.



Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento

Il Consiglio, visti gli atti dai quali risulta che i dottori (omissis) sono stati iscritti in altro Registro tenuto da altro Ordine; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Compiute pratiche

(omissis)

Punto 8: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

Il Consigliere Addessi comunica che:

- Il Consigliere Alesii, unitamente alla Commissione Responsabilità Sanitaria e Professionale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "La liquidazione del danno alla persona. Le tabelle di Roma" che avrà luogo il 24 settembre 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e Modera: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Responsabilità Sanitaria e Professionale).

Relatori: Dott. Roberto Parziale (Presidente XII Sezione Tribunale Civile di Roma), Prof.ssa Emanuela Turillazzi (Ordinario Medicina Legale presso Università degli Studi di Pisa), Prof. Vittorio Fineschi (Ordinario Medicina Legale presso Università degli Studi di Roma Sapienza).

Il Consigliere Addessi, Responsabile del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità della materia e competenza dei relatori.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cesali, unitamente alla Commissione Diritto Procedura Penale, all'Associazione Movimento Forense e alla Struttura per le Difese d'Ufficio, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Incontro sulle opportunità della cultura nella prevenzione dell'illegalità" che avrà luogo il 4 ottobre 2024, dalle



ore 15.00 alle ore 18.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera: Dott.ssa Giovanna Reanda (Direttrice Radio Radicale).

Relatori: Avv. Antonino Galletti (Consigliere Nazionale Forense), Avv. Vincenzo Comi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Massimiliano Cesali (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Marco Lepri (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Irma Conti (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Maria Chiara Ruzza (Segretario Nazionale Movimento Forense), Avv. Alessandro Gargiulo (Responsabile Dip.to Carceri Movimento Forense), Prof.ssa Livia Brienza (Dirigente Scolastica e Tecnica della Pubblica Istruzione), On. Simonetta Matone (Commissione Giustizia Camera dei Deputati), Dott.ssa Annunziata Passanante (Direttrice Casa di Reclusione Orvieto), Prof.ssa Patrizia Patrizi (Ordinario Psicologia Giuridica presso Università di Sassari - Direttivo 'Nessuno tocchi Caino-Spes contra Spes'), Dott. Massimo De Pascalis (Esperto amm.ne penitenziaria - già Vicario DAP), Avv. Alessandro Gerardi (Foro Velletri), Avv. Gianmaria Nicotera (Rapp.te Manalive organizzazione no profit), Prof. Roberto Velardi (Servizio Sociale Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara).

Il Consigliere Addessi, Responsabile del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per attualità della materia e competenza dei relatori.

Il Consigliere Celletti non ritiene opportuno che venga inserita una associazione privata nella organizzazione degli eventi organizzati dal Consiglio.

Il Consigliere Cerè si associa.

Il Consiglio, a maggioranza, approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, unitamente all'Ufficio Comunicazione, informa che è stato organizzato il "1° CONGRESSO GIURIDICO FORENSE DEL LAZIO", che avrà luogo nelle date del 19 e 20 settembre 2024 presso l'Auditorium Conciliazione e presso l'Università LUMSA.

Apertura Congresso: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera: Avv. David Bacecci (Presidente Unione Ordini Forensi del Lazio).

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Saluti Istituzionali : dalle ore 9.30 alle ore 11.00
I Sessione Auditorium : dalle ore 11.00 alle ore 13.30
I Sessione Lumsa : dalle ore 11.00 alle ore 13.00



II Sessione Auditorium : dalle ore 14.30 alle ore 18.00

II Sessione Lumsa : dalle ore 14.30 alle ore 18.30

VENERDI' 20 SETTEMBRE

Apertura Congresso: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Giovanni Russo (Capo Dip.to Amm.ne Penitenziaria), Avv. Luciana Delfini (Presidente CPO Roma).

I Sessione Auditorium : dalle ore 9.30 alle ore 13.30

I Sessione Lumsa : dalle ore 10.00 alle ore 13.30

II Sessione Auditorium : dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Il Consigliere Addessi, Responsabile del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di otto crediti formativi ordinari e due crediti formativi deontologici per ogni singola giornata del Congresso.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Carletti e Galeani responsabili della Commissione Biblioteca, unitamente ai Consiglieri Addessi e Canale responsabili della Commissione Cultura e Spettacolo, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo "Conservare e valorizzare libri e manoscritti" che avrà luogo il 23 settembre 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Moderà: Avv. Caterina J. Ciabattini (Componente Commissione Biblioteca, Cultura e Spettacolo).

Relatori: Dott.ssa Livia Marcelli (Direttrice Biblioteca Vallicelliana) "Lo sviluppo delle collezioni"; Prof.ssa Sharon Hecker (Storica dell'Arte) "The Hecker Standard: un metodo valido per le due diligence"; Dott.ssa Lorenza Morisi (Università degli Studi di Pavia) "L'applicazione di The Hecker Standard sulle special collections universitarie. Il Fondo Egon Corti dell'Università di Pavia"; Dott.ssa Silvia Iovane (Direttrice BUN) "Collaborazione con l'ENEA e la Biblioteca Universitaria di Napoli Istituto MIC".

Concludono: Avv. Carla Canale e Avv. Stefano Galeani (Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Il Consigliere Addessi, Responsabile del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità della materia e competenza dei relatori.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ed all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, comunica di aver



organizzato un convegno dal titolo "Direttiva Europea Case Green (Direttiva 2019/31/UE). Dal Superbonus alla Casa Green" che avrà luogo il 10 settembre 2024, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Ing. Massimo Cerri (Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), Arch. Antonio Marco Alcaro (Tesoriere dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma), Dott. Giorgio Spaziani Testa (Presidente Confedilizia), Dott. Stefano Maiandi (Presidente Associazione Fiaba), Avv. Rosario Calabrese (Presidente UNAI).

Modera: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Diritto Tributario).

Relatori: Avv. Prof. Guerrino Petillo (Segretario Generale UNISRITA) "Tecniche di risoluzione del contenzioso"; Avv. Massimo Forte (Componente Commissione Diritto Tributario - Coordinatore Se. Giovani Camera Avvocati Tributaristi di Roma) "Il contenzioso in tema di Superbonus 110%"; Prof. Arch. Claudio Camilleri (Docente presso Università di Camerino) "La nuova sanatoria edilizia, inizio del percorso verso le Case Green"; Ing. Cristian Angeli (Ingegnere Ordine di Rimini) "Aspetti tecnici del contenzioso: dal Superbonus alle Case Green"; Dott. Luca Incoronato (Presidente ANACAM) "I bonus fiscali ancora in vigore".

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consigliere Celletti rileva che il Consiglio non può attribuire crediti formativi senza il preventivo esame della Commissione istituita per tale scopo.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 22 luglio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MFLAW STAPA dell'evento a partecipazione gratuita "Gli istituti chiave del recupero crediti: applicazioni pratiche e novità giurisprudenziali", che si svolgerà nelle date del 16/17/23/24 settembre 2024;



Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- astenuto il Consigliere Celletti;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l'80% dell'evento.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- In data 22 luglio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ORGOGLIO DI TOGA dell'evento a partecipazione gratuita "La violenza sulle donne: normativa, deontologia, istituzioni", che si svolgerà il 24 settembre 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- In data 22 luglio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Istituti e principi - Magistrato Ordinario 2024-2025" che avrà luogo nelle date del 20/24/26/30 settembre 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- astenuto il Consigliere Celletti;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l'80% dell'evento.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- In data 18 luglio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEARLAB dell'evento a partecipazione a pagamento "Lear Competition Festival" che avrà luogo dal 24 al 27 settembre 2024;



Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- astenuto il Consigliere Celletti;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l'80% dell'evento.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Ricercatore;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.



Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Ricercatore;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;
delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 9: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Punto 10: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Il Consigliere Canale e il Consigliere Comi riferiscono sulla necessità di aggiornare le «Linee-guida per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato», la cui ultima revisione risale all'anno 2022; in particolare, è stata rilevata la necessità di integrare le linee-guida con le modalità di accesso e di liquidazione dei compensi relative al cosiddetto patrocinio stragiudiziale, recentemente entrato in vigore e concernente l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita quando queste sono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 15-bis, c. 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dell'art. 11-bis del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

Considerato che



- il Consiglio esercita i compiti e le attribuzioni stabilite dalle leggi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza;
- il Consiglio, in quanto ente pubblico non economico a carattere associativo, è dotato di poteri regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi, i Consiglieri Canale e Comi chiedono l'approvazione delle allegate linee-guida.

Il Consiglio,
preso atto della necessità di aggiornamento e verificata la congruità con la normativa vigente delle linee-guida redatte dal Consiglieri delegati di concerto con l'Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato,

approva
l'aggiornamento delle «Linee-guida per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato», dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis), nella qualità di Difensore della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "(omissis)". L'Avvocato chiede la rettifica del cognome dell'istante, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio
a seguito di verifica della documentazione prodotta, dispone la rettifica nella propria delibera del (omissis) del cognome dell'istante, da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio
preso atto che la Sig.ra (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.



- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. (omissis), nato il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che il Sig. (omissis) è risultato, nell'anno 2022, privo dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", per intervenuto superamento del limite reddituale, con decorrenza 1° gennaio 2022.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) si avvalsa della difesa contemporanea di due Avvocati,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 80, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata l' (omissis) in (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio



preso atto che la Sig.ra (omissis), nell'anno 2022, è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con decorrenza 1° gennaio 2022.

- Su relazione del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Punto 12: comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 18 luglio 2024 l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordine dell'Emilia-Romagna, ha trasmesso la nota avente ad oggetto: Applicabilità agli Ordini Professionali del nuovo "codice appalti", in tema di procedure contrattuali ed obblighi di trasparenza (nota ANAC del 10/01/2024), allegandone, il quesito U.R.C.O.F.E.R. al CNF del 19.02.2024; il parere reso dal CNF del 24.05.2024; la delibera del COA di Modena del 18.06.2024.

Il Presidente Nesta riferisce altresì che è stata trasmessa analoga nota in data 22 luglio 2024 dall'Unione Lombarda degli Ordini Forensi (ULOF) con la quale si manifesta condivisione e sostegno nei confronti della richiesta posta al CNF da U.R.C.O.F.E.R.

Il Consigliere Lubrano esaminata la nota ricevuta, per conoscenza, dalla Presidenza Urcofer in data 18 luglio 2024, nonché i relativi allegati (in particolare il parere del CNF in data 11 giugno 2024, relativo alla applicabilità del nuovo Codice dei Contratti Pubblici agli Ordini Professionali e le relative osservazioni di Urcofer in data 18 giugno 2024) - propone di approfondire la questione e di assumere eventuali iniziative.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Lubrano ad approfondire.

- Il Presidente Nesta riferisce che con nota del 19 luglio 2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia comunica la chiusura dell'Ufficio Copie TIAP nei giorni del 09/08/2024, 16/08/2024, 23/08/2024 e 30/08/2024, informando che in caso di assoluta urgenza la richiesta copie potrà essere rivolta alla segreteria penale competente.



Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che il Consiglio Nazionale Forense con nota del 18 luglio 2024, ha trasmesso per il tramite della Commissione CNF in materia di progetti "Educazione alla legalità" - "Manifestazione di interesse a partecipare alla edizione 2024/2025 del Torneo della Disputa. Dire e Contraddire". Chiedendo, ove di interesse, di manifestare la disponibilità a prendere parte al Torneo entro e non oltre il 30 ottobre prossimo.

Il Consiglio delibera di partecipare e delega il Consigliere Addessi a curare i rapporti e le attività per quanto riguarda il Consiglio, manifestando la disponibilità nel termine.

- Il Presidente Nesta riferisce che l'Avv. (omissis), in qualità di Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), unitamente alla Conferenza dei Giovani Avvocati dell'Ordine ed all'EYBA, ha trasmesso la richiesta di concessione di patrocinio morale e supporto organizzativo, per la EYBA Spring Conference 2025, chiedendo al Consiglio tutto, la disponibilità dell'Aula Avvocati nella giornata di venerdì (omissis) dalle ore (omissis) alle ore (omissis) per poter svolgere la parte convegnistica dell'evento che avrà ad oggetto tematiche internazionali e afferenti all'avvocatura europea, ed il supporto al comitato organizzativo, offrendo un light lunch/buffet da allestire nello spazio antistante l'Aula Avvocati, fornendo con ulteriore nota il programma delle precedenti conferenze EYBA, tenutesi ad Istanbul e Copenaghen. Auspica, inoltre, la presenza del Presidente o di un Delegato dallo stesso indicato che possa intervenire per un indirizzo di saluto in apertura della Conferenza.

Il Consigliere Conti chiede di poter intervenire all'evento.

Il Consiglio prende atto e delibera la partecipazione al convegno che si terrà nell'aula Avvocati il (omissis), dalle ore (omissis) alle (omissis), con relativo rinfresco nello spazio antistante l'Aula Avvocati; concede il patrocinio morale e l'utilizzo del logo.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 17 luglio 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso la delibera adottata il 12 luglio scorso, con richiesta di diffondere a tutti gli Iscritti dell'Ordine il questionario di indagine riguardante l'Osservatorio sulle pari opportunità di genere nelle professioni ordinistiche, precisando che la compilazione è anonima, il trattamento dei dati è svolto nel rispetto della normativa a tutela della privacy e che la compilazione del questionario dovrà avvenire entro il 31 agosto del corrente anno.



Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che in data 18 luglio 2024, il Consiglio di Stato ha trasmesso l'invito a prendere parte all'incontro, al fine di illustrare in dettaglio gli aggiornamenti e le modifiche migliorative apportate alla sezione "Portale dell'Avvocato" del sito della Giustizia Amministrativa, che avrà luogo presso il Consiglio di Stato, in giorno da definirsi, chiedendo che venga espressa preferenza tra le date del 12 settembre 2024 alle ore 10.00 ovvero il 16 settembre 2024 alle ore 16.00 specificandone la modalità di partecipazione in presenza o da remoto.

Il Presidente Nesta precisa di aver già delegato il Consigliere Lubrano a partecipare.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Presidente.

- Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la bozza di Convenzione tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne della Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), pervenuta dall'Università LUMSA in data 23 luglio 2024, con la quale si intende avviare ai sensi dell'art. 40 l.p.f. n. 247/2012, un Corso di formazione che rispetti i requisiti e gli obiettivi didattici e formativi del Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, volto a disciplinare il corso di formazione obbligatoria per assicurare, a quanti svolgono il tirocinio forense, le nozioni teoriche e pratiche necessarie per la preparazione alla professione forense e per il superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il Consiglio osserva che la durata di quattro anni pare eccessiva dovendo essere limitata a due anni, che i docenti di cui all'art. 6 di spettanza del Consiglio dell'Ordine debbano essere da questi nominati.

Il Consiglio approva la convenzione subordinando alla effettuazione di modifiche di essa, consistenti nella durata (art. 11) ridotta a due anni e della nomina dei due avvocati (art. 6 comma 6) che resta a esclusiva cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di concessione di patrocinio morale e logo dell'Ordine degli Avvocati di Roma



pervenuta dal Dott. (omissis), Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, in qualità di Direttore del Comitato Scientifico della Fondazione (omissis), per il convegno "(omissis)" che si svolgerà nella giornata del (omissis) dalle ore (omissis) alle ore (omissis) presso il (omissis).

Il Consiglio, rilevato che l'evento risulta essere a pagamento senza condizioni di favore per i Colleghi iscritti nell'albo forense di Roma, riservando ogni altra valutazione, allo stato non concede il richiesto patrocinio e l'utilizzo del logo.

- Il Presidente Nesta riferisce che la Corte di Appello di Roma, con nota del 22 luglio 2024, ha dato comunicazione delle disposizioni di accettazione degli atti da parte dell'Ufficio Unico della stessa Corte, nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto 2024.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di concessione di patrocinio morale e logo dell'Ordine degli Avvocati di Roma pervenuta dall'Associazione (omissis) in persona dell'Avv. (omissis) per il convegno "(omissis)" che si svolgerà nella giornata del (omissis) ore (omissis) alle ore (omissis) presso la (omissis), in via (omissis).

Il Consiglio prende atto, concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che in data 22 luglio 2024, l'Avv. (omissis), Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati Magistrati e Notai Ciclisti (AIMANC), ha trasmesso il comunicato stampa del XXXIX^ Campionato Italiano Forense per Avvocati, Magistrati e Notai Ciclisti, che si svolgerà a Verona nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024, con preghiera di divulgazione agli iscritti.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 22 luglio 2024 dalla Banca d'Italia, con la quale si chiede la pubblicazione dell'avviso di selezione per titoli e colloquio, per n. 3 posti per lo svolgimento della pratica forense presso il proprio Servizio Consulenza Legale; l'avviso di selezione è



reperibile sul sito internet www.bancaditalia.it fissandone la scadenza per la presentazione delle domande al 19 settembre 2024.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che il Tribunale Ordinario di Roma ha trasmesso in data 22 luglio 2024 la segnalazione guasto tecnico - assenza rete presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, incidendo nella giornata di venerdì 19 fino a ripristino -che presumibilmente si è avuto nella giornata di martedì 23 luglio scorso-, su quei servizi che richiedono la connettività.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani, la Vicepresidente Agnino e il Consigliere Tesoriere Voltaggio evidenziano che l'Agenzia delle Entrate con circolare 32/E del 5 dicembre 2023, in attuazione dell'Art.1, comma 54, della L. 29/12/2022, n. 197 (L. di Bilancio 2023) ha previsto i requisiti per l'accesso e le cause ostative per fruire del regime forfettario. In particolare, ha previsto la possibilità per chi esercita la professione in forma individuale di avvalersi di tale regime purché abbia percepito redditi di lavoro dipendente (e la pensione è considerata a tal fine reddito di lavoro dipendente), ragguagliati ad anno, non superiori ad € 85.000,00. Non è consentito, però, di avvalersi di tale regime a coloro che hanno "percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, di importo superiore ad € 30.000,00". In effetti tale limitazione appare ingiustificata, creando una disparità di trattamento tra soggetti che versano nella condizione di pensionati e nei confronti dei quali è prevista la tassazione con cumolo tra redditi e pensione. Auspicano, pertanto, che l'Agenzia delle Entrate possa escludere tale ipotesi dalle cause ostative per la fruibilità del regime forfettario da parte dei professionisti che siano in pensione. Chiedono, pertanto, che il Consiglio deliberi in merito alla opportunità che l'Agenzia delle Entrate elimini tale causa ostativa alla fruizione del regime forfettario per gli Avvocati che versino nella suindicata condizione.

Il Consiglio, all'unanimità, condividendo quanto sopra proposto dal Presidente Nesta, dal Consigliere Segretario Graziani, dal Vicepresidente Agnino e dal Consigliere Tesoriere Voltaggio, dispone di trasmettere la presente delibera all'Agenzia delle Entrate nell'auspicio che la stessa possa rivedere il proprio orientamento in ordine ai requisiti per l'accesso e le cause ostative per fruire del regime forfettario.



Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che a seguito della sottoscrizione della Convenzione Coa Roma - Università di Roma 3 - Ondif, il Prof. Avv. (omissis), nel ringraziare il Consiglio per la sottoscrizione della convenzione, chiede la possibilità di ricevere, quanto prima, ai sensi dell'art. 7, i nominativi indicati esclusivamente dal Consiglio, per i moduli relativi alla deontologia e all'ordinamento forense -iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed accompagnati da un breve CV-, nello specifico la locandina allegata riferisce al Corso di Alta formazione per Mediatori Familiari, al fine di poter ultimare e sottoporre la richiesta di approvazione del programma al Ministero.

Il Presidente Nesta propone di designare i Consiglieri Anastasio e Arditi di Castelvetere.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Presidente Nesta. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 20 luglio 2024, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) ha trasmesso l'estratto dal verbale dell'Adunanza del 17 luglio 2024, e relativa documentazione.

Il Consigliere Lepri esamina la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), relativa a trattamenti quantomeno non rispettosi del ruolo e della funzione dell'Avvocato (vedansi la delibera allegata, nonché gli allegati alla delibera), inerenti intercettazioni di colloqui tra difensore e assistito commentati, tra l'altro, in maniera non consona dal funzionario di P.G., nonché comportamenti neanche troppo latamente intimidatori, inibenti l'attività difensiva in udienza, posti in essere sia dal Giudice che dal Pubblico Ministero.

Il Consiglio solidarizza con l'Ordine degli Avvocati di (omissis), ribadendo che l'attività difensiva non può subire alcun condizionamento o limitazione.

Punto 13: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste



dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Graziani comunica che in data 19 luglio 2024 l'Associazione Difensori d'Ufficio (ADU) ha fatto pervenire riscontro alla nota di questo Consiglio trasmessa in data (omissis) Prot. (omissis), con la quale riferiscono di non essere a conoscenza dell'estratto dal verbale del (omissis), e quindi di eventuali osservazioni e/o argomentazioni espresse dal COA di Roma al Tribunale, che l'Associazione ritiene siano state presentate in assenza di elementi obiettivi.

Il Consigliere Segretario precisa altresì che la richiesta di accesso agli atti avanzata dall'ADU è stata prontamente evasa nei termini, non essendo pervenuta alcuna osservazione dai controinteressati.

Il Consiglio prende atto.

Punto 16: comunicazioni dei Consiglieri

Esce il Vicepresidente Agnino.

- Il Consigliere Anastasio, quale Responsabile della Commissione Famiglia, Minori e Tutele, vista l'istituzione dello Sportello MSNA del nostro Ordine, già presente all'interno del Tribunale per i Minorenni, comunica che a seguito di diverse interlocuzioni con l'Assessorato delle Politiche Sociali e salute di Roma, si è redatto un Protocollo-Linee guida, per la realizzazione di un servizio integrativo e di collaborazione all'interno di detto Sportello al fine di ottimizzare il servizio e rendere più celere e fluido l'ufficio dei tutori volontari che hanno in carico i minori stranieri non accompagnati.

Si distribuisce la bozza delle Linee guida all'attenzione dell'Onorevole Consiglio.

Il Consiglio, riservata ogni delibera al riguardo, dispone che l'Ufficio di Segreteria trasmetta ai Consiglieri le Linee guida in questione entro il 31 luglio venturo, così da poter deliberare nella prima adunanza utile. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Anastasio, comunica l'inserimento della Collega (omissis) nella Commissione Famiglia e Minori.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Anastasio, quale Responsabile dell'Organismo di Mediazione Familiare dell'Ordine degli Avvocati di Roma, rappresenta di avere avviato, a tutela dei legami familiari e per



il supporto alla genitorialità, quali elementi fondamentali del trattamento rieducativo come previsto dalla L. 354/1975 e suss.ve mod.che e integr.ni oltre dal DPR n. 230/2000 e dallo stesso Ministero della Giustizia che ha ribadito la necessità di promuovere attività e azioni di sostegno alla genitorialità, un Progetto volto al conseguimento di tali obiettivi, facendosi l'Organismo, promotore e garante, proprio in virtù delle proprie competenze, di tutelare il mantenimento della relazione figlio-genitore durante la detenzione e di promuovere e rafforzare la responsabilità genitoriale dei detenuti specialmente nei confronti dei figli minori.

A tal fine chiede al Consiglio di inserire, nel Progetto, tra i componenti dell'Organismo di Mediazione Familiare, i Colleghi (omissis), quest'ultima da anni impegnata in attività di volontariato e tutoraggio nel carcere di Rebibbia.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta. Delibera immediatamente esecutiva.

Esce il Consigliere Addressi.

Si verifica che, alle 17.32, il Consigliere Cerè non è più collegata.

CHIARIMENTI DEONTOLOGICI

- PRATICA n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

Artt. 28 e 51 -

PAROLE CHIAVE

Testimonianza dell'avvocato - Riserbo e segreto professionale -
QUESITO

Si chiede se possa procedersi alla intimazione di un Avvocato perché possa rendere testimonianza su circostanza esterne alla propria attività professionale (consulenza legale prestata ai coniugi in previsione della loro separazione) e la correlata predicabilità dell'obbligo di deporre, sulla circostanza di aver ricevuto i coniugi per la anzidetta consulenza (volta a definire le condizioni della separazione), nello specifico sulla data nella quale l'incontro è avvenuto.

Il Consiglio
udita la relazione dei Consiglieri coordinatori Avvocati Antonio Caiafa e Vincenzo Comi:

osserva

La testimonianza dell'Avvocato è regolata dai seguenti articoli:



Art. 28 - Riserbo e segreto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

omissis

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;

b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;

c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

Omissis

Art. 51 - La testimonianza dell'Avvocato

1. L'Avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'Avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

Omissis

Il quadro normativo che regola l'astensione dell'Avvocato nel processo civile (che è ipotesi diversa dall'incompatibilità laddove egli sia l'Avvocato costituito nel giudizio) è dato dal combinato disposto degli articoli 240 c.p.c. e dell'art. 200 c.p.p..

Quanto al **primo**, il codice di rito prevede che "si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni".

Quanto al **secondo** (che, quindi, completa il primo) il codice di procedura penale prevede il segreto professionale riconoscendo, inter alia, agli Avvocati che «non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria».

Secondo la Corte Costituzionale si tratta di una disciplina che "risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata



*sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva e che scatta in presenza di due requisiti: uno **soggettivo** e l'altro **oggettivo**" (C. Cost. n. 87/1997).*

È rilevante, quindi, soltanto l'**interesse al segreto** e non già l'interesse della parte che intende chiamare l'Avvocato come testimone.

Ne deriva che, laddove l'Avvocato sia stato chiamato a testimoniare su circostanze apprese in ragione del suo mandato professionale, opera la norma che gli riconosce la facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza.

Peraltro, è del tutto indifferente che l'attività professionale svolta (e in ragione della quale egli ha appreso i fatti rispetto ai quali viene poi chiamato a rendere testimonianza) sia stata un'attività **giudiziaria** oppure **stragiudiziale**: in entrambi i casi ciò che rileva è che le circostanze sono state conosciute in ragione del proprio mandato difensivo.

L'art. 242 c.p.c. quindi riconosce una **facoltà** senza che ciò dia luogo ad un **divieto** legale a rendere la testimonianza, Fermo restando che le norme del codice deontologico forense **ribadiscono** (forse, anzi, **rafforzano**) la previsione della facoltà di astensione. Ed infatti, da un lato, l'art. 28 prevede che «è **dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale** dell'Avvocato mantenere il **segreto** e il **massimo riserbo** sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato».

Dall'altro lato, l'art. 51 (che sanziona con la censura l'eventuale condotta difforme) prevede che "l'Avvocato deve astenersi, **salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività**".

In conclusione - salve le verifiche dei singoli casi (ed infatti, è indubitabile che c'è uno spazio per valutazioni legate alle singole evenienze) la **facoltà** di astensione dell'Avvocato prevista dal codice di rito si trasformi (**absit iniuria verbis**) in **obbligo** secondo il codice deontologico.

Nel processo civile (come d'altra parte in ogni processo), la testimonianza costituisce un **dovere** per il cittadino, nel momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuto la ammissibilità della prova ed abbia disposto la citazione del teste.

L'ufficio di testimone comporta, per chi ne è onerato, l'obbligo di presentarsi dinanzi al giudice e l'ulteriore obbligo di dire la



verità, come da impegno che assume ex art. 251 c.p.c.. Inoltre se il testimone rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, oppure vi sia il fondato sospetto che non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al Pubblico Ministero ex art. 256 c.p.c., in relazione al delitto di cui all'art. 372 c.p..

L'art. 200 c.p.p., prevede, tuttavia, che alcuni soggetti che ricoprono particolari uffici o esercitano particolari professioni, tra i quali gli Avvocati, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ufficio o professione, riconoscendo così ad essi la facoltà di opporre il "**segreto professionale**" e di essere esentati dall'obbligo di deporre. Seppur spetta al giudice il potere di sindacare l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone e, ove tale opposizione risulti infondata, di ordinare allo stesso di deporre (**Cass. pen., Sez. 6, n. 7440 del 10/01/2017; Cass. pen., Sez. 2, n. 13369 del 07/01/2011**), tuttavia l'art. 249 c.p.c., riconosce all'avvocato la "facoltà di astenersi" dal rendere testimonianza, proprio mediante il richiamo al citato art. 200 c.p.p..

Sul tema dell'esercizio della facoltà di astensione da parte dell'Avvocato è, come già ricordato, intervenuta la Corte Costituzionale che, nella sentenza richiamata, ha chiarito bene la funzione dell'istituto, sottolineando che "*la complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione,...* risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva" ed ha rimarcato che la stessa è "*destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo*" in quanto la facoltà di astensione dell'Avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale.

Quanto ai presupposti necessari per poterla esercitare, ha affermato che "*La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in*



giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice".

Con la precisazione che "La protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista".

Alla luce di quanto puntualizzato in ordine alla funzione assolta dall'istituto, il controllo riservato al giudice circa il corretto esercizio della facoltà di astensione va focalizzato esclusivamente sulla ricorrenza dei presupposti **soggettivo** ed **oggettivo**, senza che la scelta compiuta dall'Avvocato, intimato come teste, possa ritenersi sindacabile sotto il profilo dell'interesse del soggetto che ha articolato la prova testimoniale.

Invero, il Codice deontologico non solo prevede che è "**dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'Avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.**" (art. 28) ma, in tema di "Testimonianza dell'avvocato", dispone che "..... deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti." (art. 51).

Quanto alla latitudine dell'obbligo di astensione, trattandosi di eccezione rispetto al principio generale di obbligatorietà della testimonianza, poiché la norma deontologica perimetra l'eccezione alla regola "**alle circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale ed a essa inerenti**", il solo fatto di aver ricevuto i coniugi potrebbe costituire dato storico del tutto estraneo ai contenuti dell'attività professionale svolta, rimessane la valutazione in via esclusiva al teste, potendo questi, in via esclusiva, stabilire la operatività o meno della clausola di riserva.

Concludendo

Le cause di incompatibilità sono di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere estese oltre i casi in esse previsti, né possono essere derogate da alcun chiarimento reso dal Consiglio dell'Ordine, ciò in quanto con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione "il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)



(omissis)

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.

Gli adempimenti relativi al presente elenco sono immediatamente esecutivi.

Punto 11: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

Nulla da deliberare.

Punto 14: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

Nulla da deliberare.

Punto 15: comunicazioni del Vice Presidente

Nulla da deliberare.

Punto 17: varie ed eventuali

Nulla da deliberare.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.36; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 5 settembre 2024 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)